Allegato 1 alla Lettera d'Invito

OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNIFORMI ORDINARIE E OPERATIVE INVERNALI/ESTIVE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG Z972EFA17E

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata dell'appalto

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Art. 4 – Caratteristiche, Requisiti e quantità della fornitura

Art. 5 – Modalità di fornitura e tempo di consegna dei resi

Art. 6 - Modalità di pagamento

Art. 7 - Obblighi di tracciabilita' dei pagamenti di cui alla L. 136/2010

Art. 8 - Affidamento della fornitura – forma e stipula del contratto

Art. 9 - Subappalto

Art. 10 - Cauzione - garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per il soggetto aggiudicatario

Art. 11 – Penalità

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Art. 13 - Controversie contrattuali

Art. 14 - Rinvio ad altre norme

Art. 15 - Trattamento dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la fornitura di uniformi ordinarie e operative (uomo/donna) invernali, calzature, distintivi di grado e contrassegni per il personale del servizio di Polizia locale della Provincia di Pesaro e Urbino, per l'anno 2020, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, Bando Beni – Categoria *"Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa" – "Divise e Uniformi".*

La fornitura riguarda il personale assegnato al servizio di Polizia provinciale, addetto alla vigilanza relativa alle funzioni fondamentali e non fondamentali, che è costituito da n. 14 Unità ai quali spettano dotazioni diversificate suddivise per qualifica e sesso come di seguito indicato:

- n. 1 Comandante (dotazione maschio)
- n. 1 Vice-Comandante (dotazione maschio)
- n. 2 Commissari (dotazione uomo)
- n. 4 Ispettori (dotazione donna)
- n. 5 Ispettori (dotazione uomo)
- n. 1 Assistente (dotazione uomo)

Le tipologie, le caratteristiche tecniche e le quantità della merce sono disciplinate nel successivo art. 4 del presente capitolato.

Art. 2 – Durata dell'appalto

La fornitura dovrà avvenire entro l'anno 2020 come dettagliatamente previsto all'art. 5 del presente Capitolato.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è di **Euro 19.600, 00 (IVA esclusa)**

Lotto Unico : UNIFORME ORDINARIA E OPERATIVA INVERNALE UOMO/DONNA, CALZATURE, DISTINTIVI DI GRADO E CONTRASSEGNI – CIG Z972EFA17E

L'importo indicato è comprensivo di qualsiasi onere a carico della ditta concorrente, ivi compreso il trasporto, il trasferimento del personale dipendente o di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto dal presente capitolato, per la fornitura dei beni compresi nel lotto, nonché di ulteriori spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co.3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero).

Art. 4 – Caratteristiche, Requisiti e quantità della fornitura

Le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche tecnico-qualitative di cui alla Deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 262 del 10.3.2014 (allegati A, B e C) *"Modifiche alle caratteristiche particolari di ciascun capo e accessorio delle divise della Polizia Locale approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 516 in data 8 aprile 2013"* e a quanto disciplinato dal Regolamento regionale *"Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale)"* approvato con Delibera di Giunta Regionale 27/02/2017, n, 159, e provvedimenti conseguenti.

In particolare i capi dovranno essere realizzati con le caratteristiche, i colori e la foggia come descritte negli allegati A), B) e C) alla D.G.R. n. 262 del 10/03/201 e, relativamente ai distintivi di grado e contrassegni, a quanto disciplinato dal Regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 159/2017.

Tutte le materi prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono i capi contemplati nel presente documento, come dettagliatamente descritti ed individuati nell'allegato al presente capitolato, Allegato A *"Caratteristiche tecnico-qualitative e quantità della fornitura"*, devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica ed in particolare, per la specifica categoria di prodotti si rimanda alla normativa di riferimento indicata nel D.M. 11 gennaio 2017 – G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017 che prevede i criteri minimi ambientali da applicare alle forniture di "prodotti tessili" e nel D.M. 17 maggio 2018 – G.U. Serie Generale n. 125 del 31 maggio 2018 che prevede i criteri ambientali minimi da applicare alle forniture di "calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle".

Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e sicurezza del lavoro.

Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto.

Sulla stessa etichetta o su altra, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto previsto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.

A tale fine alla documentazione di gara devono essere allegate le **schede tecniche** in lingua italiana, riferite ai singoli capi di vestiario e calzature, nelle quali siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche e la corrispondenza alle vigenti norme di legge.

Art. 5 – Modalità di fornitura e tempo di consegna e dei resi

Il fornitore dovrà provvedere alla rilevazione delle taglie dei capi su misura, da produrre e consegnare, presso il Comando della Polizia provinciale.

La consegna della fornitura di cui all'Allegato A *"Caratteristiche tecnico-qualitative e quantità della fornitura",* dovrà essere effettuato entro l'anno 2020 per motivi di urgenza.

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede della Polizia provinciale ubicata in Pesaro, Strada dei Cacciatori n. 1, piano terra.

La massa vestiaria (comprensiva delle calzature, accessori e distintivi di grado) deve essere resa franco di ogni spesa nei giorni feriali e durante il normale orario d'ufficio, preavvisando la data di consegna con un anticipo di almeno un giorno.

A consegna avvenuta il Responsabile Unico del Procedimento provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative, colore, foggia, ecc. richieste.

I beni eventualmente non rispondenti alle condizioni fissate dovranno essere ritirati o sostituiti con altro idoneo, rispondente ai requisiti richiesti, con un termine che verrà concordato con la ditta in forma scritta sia per il ritiro che per la consegna.

La ditta si impegna in modo formale a sostituire gratuitamente quei capi che dovessero risultare inidonei per errore di taglia o di numero.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito dell'emissione, da parte della ditta, di regolari fatture elettroniche, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare e saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di arrivo. Le fatture dovranno indicare il Codice Univoco della Provincia UFE5Q9 e riportare obbligatoriamente il CIG Z972EFA17E

Art. 7 - Obblighi di tracciabilita' dei pagamenti di cui alla l. 136/2010

La ditta Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente nota all'Amministrazione ogni successiva variazione dei dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione,

anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 12 del presente Capitolato, l'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all'impresa a mezzo A.R. o a mezzo PEC, qualora le transazioni verso terzi siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario sul conto dedicato.

Art. 8 - Affidamento della fornitura – forma e stipula del contratto

L'affidamento della fornitura di cui alla presente procedura avverrà mediante determinazione dirigenziale di aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 e speciale ex art. 83 del D. Lgs. 50/2016 dichiarati dalla Ditta Aggiudicataria in fase di presentazione della offerta sul Mepa.

A seguito di aggiudicazione definitiva efficace sarà possibile procedere con la stipula del contratto in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA mediante l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale, secondo le modalità indicate dalle "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione" di Consip S.p.A.

Art. 9 Subappalto

E' concesso al soggetto aggiudicatario di subappaltare a terzi la fornitura oggetto del presente capitolato purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Cauzione - garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per il soggetto aggiudicatario

Per quanto riguarda la garanzia definitiva, visto l'art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e considerata la breve durata del contratto, si demanda alla autonoma valutazione della ditta se prestare una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale o altrimenti fruire dell'esonero dalla prestazione della garanzia medesima a condizione che, come statuisce il citato comma 11, il prezzo di aggiudicazione sia soggetto ad un miglioramento pari all'1% di quanto indicato nella offerta economica.

Nell'ipotesi in cui la Ditta decida di prestare garanzia definitiva dovrà attenersi a quanto disposto dagli artt. 93 e 103 del d. Lgs. 50/2016.

In particolare:

- l'importo della garanzia definitiva è ridotto ove la Ditta sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 nelle misure percentuali ivi previste. Per fruire di

tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso di tali requisiti;

•la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

•la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

•la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile;

•l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione provinciale;

•la garanzia relativa alla cauzione definitiva deve avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione della fornitura;

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, nonché delle spese che eventualmente la Provincia dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta Aggiudicataria.

Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare svolgimento del servizio", da parte degli uffici competenti, al termine dell'appalto, che dovranno prendere atto della complessiva regolarità del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e alle persone e dell'avvenuta osservanza da parte della Ditta Aggiudicataria di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali.

In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

La Provincia di Pesaro e Urbino è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto l'appaltatore è obbligato nel termine di dieci (10) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola da quanto dovuto per la fornitura e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.

Garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per la Ditta Aggiudicataria

È a carico della Ditta ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato. Dell'esatto adempimento della fornitura richiesta e degli obblighi derivanti l'Aggiudicatario risponde in proprio nei confronti della Provincia.

La Provincia resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale la solleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone di conseguenza l'Ente Appaltante. Sono inoltre a carico della Ditta Aggiudicataria:

- l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dell'appalto determinate nel presente capitolato;
- il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; in particolare provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti i servizi oggetto del presente appalto;
- il pagamento dell'imposta di bollo. In caso di mancata trasmissione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo entro 15 giorni dalla stipula del contratto sul MEPA, la stazione appaltante provvederà ad inoltrare segnalazione dell'omesso pagamento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Art. 11 - Penalità

In caso di ritardo della consegna della fornitura o della mancata sostituzione dei capi non conformi si applicherà una penale dell'1%o (uno per mille) per ogni giorno di ritardo, calcolato sul valore della fornitura consegnata in ritardo fino ad un massimo di trenta giorni.

Nel caso di inadempienze la provincia di Pesaro e Urbino farà pervenire all'affidatario, per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, le contestazioni a seguito dei controlli effettuati e le prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro un termine di tempo stabilito e ragionevolmente congruo in considerazione del tipo di interventi da effettuarsi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sull'importo della fattura di pagamento emessa, al netto dell'IVA, in fase di liquidazione ovvero mediante escussione dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- •il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per partecipare alla procedura;
- •non conformità dei beni consegnati rispetto a quanto richiesto in sede di procedura;
- •mancato reintegro della cauzione definitiva, se costituita, così come previsto dall'art. 11 del presente capitolato;
- •inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- •violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali;
- •frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza del personale impiegato relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- •cessione del contratto con inosservanza di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- •messa in liquidazione della Ditta Aggiudicataria;
- •ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento della Provincia, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione provinciale intenda avvalersi di tale clausola, la Ditta Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva, se costituita, che resta incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 13 - Controversie contrattuali

Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere, attinenti al presente appalto, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Pesaro, qualora non possano essere composte in via amichevole.

Fino alla soluzione della controversia la Ditta aggiudicataria non potrà comunque rifiutare l'esecuzione dell'appalto affidato.

Art. 14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del codice civile e a quelle di procedura civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

Si applicheranno inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; in particolare modo la normativa riguardante la sicurezza del lavoro e tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative sopraggiunte.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679, in riferimento al presente capitolato si informa che:

-il Titolare del trattamento di dati personali è la Provincia di Pesaro e Urbino;

-i dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati medesimi;

-le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso;

-i dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione;

-i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea;

-i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

-I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto di:

- •accesso ai dati personali;
- •di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- •di opporsi al trattamento;
- •di proporre reclamo al Garante per la protezione del dati personali

-Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidare il servizio.

Allegato*: Allegato A "Caratteristiche tecnico-qualitative e quantità della fornitura"*